



Comune di **OZZERO**  
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

*Ufficio del Sindaco*

# ORDINANZA

## SINDACO

N. 6 del 03.04.2020

***Oggetto:***

ORDINANZA EMERGENZA SANITARIA DA COVID – 19 CRITERI EROGAZIONE DI BUONI SPESA A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI ALIMENTARI E GENERI DI PRIMA NECESSITÀ.

***Soggetti destinatari:***

CITTADINANZA



## **ORDINANZA EMERGENZA SANITARIA DA COVID – 19**

**Criteri erogazione di buoni spesa a sostegno di soggetti in condizione di disagio economico e sociale per l'acquisto di prodotti alimentari e generi di prima necessità.**

### **IL SINDACO**

PREMESSO che è in atto l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del virus Covid-19 per la quale il Governo italiano ha adottato sull'intero territorio nazionale misure urgenti di contenimento del contagio

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3.

VISTO il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto: *“Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: “A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali”.*

VISTO, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”.*

VISTO l'ulteriore Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 Marzo 2020, per contrastare il diffondersi del Coronavirus;

VISTO il Dpcm 11/03/2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;

*VISTO, altresì il DPCM 01/04/2020 con il quale, tra l'altro, si è disposto che l'efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 e' prorogata fino al 13 aprile 2020;*

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale sia a livello lombardo e provinciale.

DATO ATTO che nel DPCM 8 marzo 2020 e nei DPCM successivi, si dispongono varie misure di prevenzione di carattere generale tra cui: *“di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”.*

CONSIDERATO che i DDPPCCMM si pongono come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 in data 29/03/2020 con la quale, in ragione della situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell'emergenza COVID-19

- all'art. 1, comma 1 è disposto il pagamento di quattrocento milioni di euro per i Comuni italiani i quali dovranno contabilizzarle a titolo di misure urgenti di solidarietà alimentare;
- all'art. 1, comma 3 gli enti in esercizio provvisorio sono autorizzati a disporre con delibera di Giunta la variazione di bilancio necessaria ad utilizzare le risorse del comma 1;
- all'art. 2 sono stabiliti i criteri di riparto tra i Comuni (comma 1) e sono individuate le seguenti finalità di utilizzo delle risorse assegnate, da realizzare in deroga al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (comma 4):
  - a) acquisto di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;
  - b) acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità
- all'art. 2 comma 6 è individuata, presso ciascun Comune, la competenza dell'Ufficio dei servizi sociali;
- all'allegato n. 1), è assegnato al Comune di Ozzero il contributo per misure urgenti di solidarietà alimentare pari a €. 7.681,97.

VERIFICATO che sul sito web della Finanza Locale del Dipartimento per gli Affari interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, in data odierna, è stata pubblicata la spettanza e l'erogazione a favore del Comune di Ozzero del FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE dell'importo su indicato di € 7.681,97.

RICHIAMATA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

RICHIAMATO, altresì, il comma dell'art. 25 del D.Lgs. 1/2018 in base al quale "Per il coordinamento dell'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale si provvede mediante ordinanze di protezione civile, da adottarsi in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con le modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea";

RILEVATA la necessità di attivare le procedure amministrative per il fine di provvedere a spese urgenti ed indifferibili necessarie per far fronte all'emergenza Covid-19 e, in particolare, quelle derivanti dall'assegnazione del contributo a favore del Comune relativo a misure urgenti di solidarietà alimentare;

RITENUTO di individuare le modalità di erogazione delle risorse assegnate relative alle misure urgenti di solidarietà alimentare

Visto, l'art. 50 del D.Lgs 267/2000 e succ. mod. ed integr. recante il Testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali;

Tutto, ciò premesso,

## **ORDINA**

- 1) che le misure di solidarietà alimentare cui all'art. 2 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 in data 29/03/2020 siano realizzate con le modalità di seguito definite:

### **A) IMPORTO ECONOMICO DELLA MISURA**

il Comune di Ozzero utilizzerà le risorse assegnate, pari ad €. 7.681,97 per l'emissione di buoni spesa a favore dei cittadini in stato di bisogno, utilizzabili durante l'emergenza

sanitaria, per l'acquisto di generi alimentari e di prima necessità presso gli esercenti del Comune di Ozzero che ne faranno richiesta;

#### **B) PRODOTTI ACQUISTABILI**

I generi alimentari acquistabili mediante il BUONO SPESA sono generi alimentari e prodotti di prima necessità, quali:

- Pasta;
- Riso;
- Latte;
- Pane e Farina;
- Olio di oliva e semi;
- Frutta e verdura;
- Prodotti in scatola (quali legumi, tonno, carne, mais, ecc.);
- Prodotti per la prima colazione (the, caffè, biscotti...);
- Passata e polpa di pomodoro;
- Zucchero;
- Sale;
- Carne e pesce;
- Prodotti alimentari e per l'igiene per l'infanzia (omogeneizzati, biscotti, latte, pannolini, ecc.);
- Prodotti per l'igiene personale e degli ambienti;
- Prodotti alimentari per specifiche intolleranze alimentari;
- Farmaci.

#### **C) DESTINATARI:**

Potranno accedere al beneficio tutti i cittadini residenti nel Comune in condizione di disagio economico e sociale, privi della possibilità di approvvigionarsi di generi alimentari e di prima necessità. I beneficiari saranno individuati tra i soggetti più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica Covid - 19 e tra i soggetti in stato di bisogno pertanto già in carico al Servizio Sociale per situazioni di criticità, fragilità, multi problematicità. Nello specifico:

- Nuclei familiari in cui tutti i componenti sono privi di reddito;
- Nuclei familiari monoreddito il cui titolare ha richiesto trattamento di sostegno al reddito o il datore di lavoro ha richiesto ammissione al trattamento di sostegno del reddito, ai sensi del D.L. 18/2020, o il datore di lavoro abbia sospeso e/o ridotto l'orario di lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore;
- Nuclei familiari che, a causa dell'emergenza sanitaria e delle misure restrittive di contrasto, abbiano dovuto interrompere/ridurre la propria attività lavorativa e si trovino in stato di bisogno;
- Nuclei familiari già beneficiari di misure di sostegno al reddito (RDC, REI, etc.): il valore del buono sarà erogato al netto dell'ammontare mensile dei contributi già percepiti.

La somma del saldo dei conti correnti bancari e/o postali di tutti i membri del nucleo familiare al 1/3/2020 deve essere inferiore a:

- € 6.000,00 per nuclei composti da un componente;
- € 8.000,00 per nuclei composti da due componenti;
- € 10.000,00 per nuclei composti da tre o più componenti.

In caso contrario non si procederà all'erogazione dei buoni spesa.

#### **D) CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL BUONO SPESA**

Per ogni nucleo familiare avente diritto, verrà erogato un contributo indiretto in forma di buono spesa, per un valore minimo di 100 € e massimo di 300 €.

La quantificazione del buono è effettuata sulla base di criteri che tengono conto del numero dei componenti del nucleo familiare con attenzione alla presenza di minori e di persone con disabilità, secondo i parametri previsti dalla scala di equivalenza sotto dettagliata (la base di calcolo per nuclei composti da una sola persona è pari ad € 100:

I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare sono i seguenti:

- Un componente del nucleo familiare: fattore di scala pari a 1;
- Due componenti del nucleo familiare: fattore di scala pari a 1,57;

- Tre componenti del nucleo familiare: fattore di scala pari a 2,04;
- Quattro componenti del nucleo familiare: fattore di scala pari a 2,46;
- Cinque componenti del nucleo familiare: fattore di scala pari a 2,85;

Il parametro della scala di equivalenza é incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni al parametro della scala di equivalenza:

- 0,2 in caso di nuclei familiari con tre figli, 0,35 in caso di quattro figli, 0,5 in caso di almeno cinque figli;
- 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti,
- 0,5 per nuclei familiari con componenti con disabilità media, grave, non autosufficienza.

Il valore del buono sarà erogato al netto dell'ammontare mensile dei contributi di sostegno al reddito già percepiti.

Il valore del buono sarà arrotondato per eccesso, per multipli di 20 €.

#### **E) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ED EROGAZIONE DEI BUONI SPESA**

La domanda, da compilare esclusivamente sul modello predisposto dal Comune, scaricabile dal sito istituzionale del Comune stesso dovrà pervenire al protocollo generale, a mezzo di posta elettronica o a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: [protocollo.ozzero@legalpec.it](mailto:protocollo.ozzero@legalpec.it) con oggetto "DOMANDA BUONO SPESA COVID-19". Per le famiglie che non hanno accesso a strumenti informatici è possibile presentare domanda da lunedì 06/04/2020 previo appuntamento telefonico al numero 0940040201 dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Le domande potranno essere presentate dal giorno 06/04/2020 fino alle ore 12,00 del giorno 17 aprile 2020.

**I buoni spesa saranno assegnati in ordine di presentazione delle domande e saranno erogati fino a esaurimento dei fondi disponibili.**

I buoni spesa saranno erogati in un'unica soluzione, e dovranno essere spesi esclusivamente presso gli esercizi commerciali/l'esercizio commerciale individuati/o dal Comune; non danno diritto a resto in contante, non potranno essere utilizzati come denaro contante e comportano, da parte del fruitore, di regolare in contanti l'eventuale differenza in eccesso tra il valore del buono spesa e il prezzo dei beni acquistati.

Il beneficiario consegna ad uno o più esercizi commerciali prescelti i buoni alimentari ricevuti apponendo la data di utilizzo e la propria firma leggibile; l'esercizio commerciale, con cadenza settimanale/mensile, consegnerà al Comune l'elenco dei buoni utilizzati presso il proprio esercizio. L'Ufficio Ragioneria provvederà alla liquidazione dell'importo totale dei buoni previo apposita procedura concordata con l'operatore economico, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione.

I buoni per essere utilizzati presso gli esercizi commerciali di cui sopra, dovranno avere impresso il timbro del comune e la firma autografa del responsabile dei servizi amministrativi.

*In caso di smarrimento o di furto, oggetto di regolare denuncia presso le Autorità competenti, potrà provvedersi all'eventuale emissione di un nuovo buono che in nessun caso potrà essere considerato aggiuntivo rispetto all'importo del sostegno originariamente assegnato.*

#### **F) INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI**

L'erogazione del beneficio avverrà a seguito di una valutazione delle condizioni dichiarate nell'istanza presentata da parte dell'ufficio servizi sociali. Nei limitati casi di imperiosa e non altrimenti rimediabile necessità, come tali valutati dall'Ufficio, il bisogno potrà essere soddisfatto anche mediante consegna diretta di un pacco contenente esclusivamente generi alimentari non deperibili, dal valore unitario di € 25; la presente misura, che verrà attivata a domanda ed in osservanza dei criteri del presente avviso, è residuale, limitata a casi assolutamente eccezionali (quali assoluta mancanza di generi alimentari e contemporanea irreperibilità dei prodotti necessari al sostentamento, esaurimento della risorse finanziarie comunali destinate al soccorso alimentare, etc.) e potrà essere soddisfatta nei limiti delle risorse disponibili.

#### **G) CONTROLLI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI**

Il Comune si riserva di effettuare verifiche, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi della normativa vigente, anche richiedendo la produzione di specifica attestazione ISEE, non appena le normative consentiranno la normale ripresa delle attività.

Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e succ. mod. ed integr. chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

#### H) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali raccolti saranno utilizzati dal Comune di Ozzero esclusivamente per le operazioni relative al procedimento attivato e in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018 attuativo del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali 679/2016.

2. *di dare atto che il Responsabile dei servizi amministrativi del Comune di Ozzero è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza;*
3. *di dare atto che è compito di Chi spetta eseguire e far eseguire le disposizioni della presente;*
4. di dare atto che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante affissione all'Albo on-line del Comune di Ozzero e nella specifica sezione di Amministrazione trasparente; di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Dalla Residenza comunale, li 03/04/2020.

Il Sindaco  
(Dott. Ing. Guglielmo VILLANI)